



DECRETO 25 gennaio 2006 n.16

# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**RATIFICA DECRETO 28 DICEMBRE 2005 N.192 (VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE)**

*Il Consiglio Grande e Generale ha ratificato, in data 25 gennaio 2006, il Decreto Reggenziale 28 dicembre 2005 n.192 apportando emendamenti, pertanto il testo definitivo del Decreto è il seguente:*

## **VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Vista la delibera del Congresso di Stato in data 27 dicembre 2005 n.2;  
ValendoCi delle Nostre Facoltà,  
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

### **Art.1**

Costituiscono violazioni amministrative le infrazioni elencate negli Allegati di questo Decreto A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 secondo la competenza degli organi che applicano le relative sanzioni.

### **Art.2**

Gli organi competenti indicati negli Allegati, con l'ingiunzione di cui all'art. 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68, applicano oltre le sanzioni pecuniarie amministrative anche le sanzioni accessorie previste dalla legge. Restano escluse le ipotesi in cui la legge attribuisca direttamente al Commissario della Legge la relativa competenza o qualifichi le sanzioni espressamente come sanzioni penali quali interdizione e confisca o preveda misure di sequestro.

Sono rimesse al Giudice Ordinario, che procede secondo le norme del diritto penale sostanziale e processuale vigente, le violazioni amministrative oggettivamente connesse con reati ovvero con altre infrazioni amministrative di competenza dello stesso Giudice. In tal caso il termine per l'oblazione volontaria, prevista dagli artt. 33 e 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68, è di 20 giorni dall'avvenuta legale conoscenza della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna o della ingiunzione.

### **Art.3**

Qualora con una sola azione si violino più disposizioni di legge, la sanzione pecuniaria da applicare non può superare l'importo di €1807,00=.

Tale limite non si applica per le violazioni punite con pena proporzionale né quando la legge preveda una pena edittale superiore.

#### **Art.4**

Gli organi competenti, nell'emanare l'ingiunzione di cui agli Artt. 33 lett. b) e 34 della Legge 28 giugno 1989 n. 68, applicano la sanzione discrezionalmente nei limiti di legge; devono tuttavia nella ingiunzione indicare sempre che il contravventore ha facoltà di oblazione mediante pagamento nel termine di 20 giorni della metà della misura minima o unica della sanzione pecuniaria prevista dalla legge, che sarà trascritta. Per le infrazioni amministrative di cui alla Legge 28 febbraio 1996 n.24, modificata con Legge 23 luglio 1997 n.74 (Norme di comportamento della circolazione stradale) l'importo della oblazione è pari alla sanzione pecuniaria minima (art. 8 n.3 Legge 28 febbraio 1996 n. 24).

#### **Art.5**

Le infrazioni amministrative si prescrivono in 5 anni. Le sanzioni amministrative pecuniarie costituiscono obbligazione civile.

#### **Art.6**

Le disposizioni contenute negli articoli che precedono entrano in vigore il 1° gennaio 2006.

E' abrogato il Decreto 28 gennaio 2005 n. 11 di ratifica del Decreto 28 dicembre 2004 n. 178 (Violazioni Amministrative).

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 febbraio 2006/1705 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Rosa Zafferani*

## Allegato A

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Commissario della Legge, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

### Codice Penale

- |     |                             |                                |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|
| 1)  | art.166                     | sanzione da €25,00 a €77,00    |
| 2)  | art. 181, 1° comma          | sanzione da €25,00 a €77,00    |
| 3)  | art. 184, 2° comma          | sanzione da €20,00 a €51,00    |
| 4)  | art. 222                    | sanzione da €20,00 a €51,00    |
| 5)  | art.258                     | sanzione da €103,00 a €1549,00 |
| 6)  | art.267                     | sanzione da €20,00 a €51,00    |
| 7)  | art. 293                    | sanzione da €25,00 a €77,00    |
| 8)  | art.294, 2° comma           | sanzione da €20,00 a €51,00    |
| 9)  | art.312                     | sanzione da €103,00 a €1549,00 |
| 10) | art.320, 1° comma           | sanzione da €25,00 a €77,00    |
| 11) | art.323                     | sanzione da €25,00 a €77,00    |
| 12) | art.369                     | sanzione da €41,00 a €103,00   |
| 13) | art.392                     | sanzione da €25,00 a €1549,00  |
| 14) | art.407                     | sanzione da €25,00 a €103,00   |
| 15) | art.409                     | sanzione da €20,00 a €103,00   |
| 16) | Legge 28 maggio 1881        | (Stampa)                       |
|     | artt. 2, 3, 4, 24, 28 e 34  | sanzione di €20,00             |
|     | artt. 27 e 31               | sanzione di €30,00             |
| 17) | Legge 19 dicembre 1957 n.31 | (Consegna degli stampati)      |
|     | Art.3                       | sanzione da €20,00 a €51,00    |

- 18) Legge 12 agosto 1946 n.43 (Stato Civile)  
Art.114 sanzione da €20,00 a €61,00
- 19) Legge 16 settembre 1946 n.48 (Anagrafe)  
Art.36 sanzione da €20,00 a €30,00
- 20) Legge 8 settembre 1967 n.38 (Incompatibilità relative al Pubblico Impiego)  
Art.5 sanzione da €25,00 a €129,00

- 21) Regolamento annesso alla Legge 26 settembre 1980 n.74 (Ordinamento topografico ed ecografico)
- art. 8 sanzione da €25,00 a €77,00
- 22) Legge 26 settembre 1980 n.75 (Adeguamento dell'ordinamento topografico ed ecografico)
- art.6 sanzione da €25,00 a €103,00
- 23) Legge 28 aprile 1982 n.41 (Tassa degli apparecchi radiotelevisivi)
- art.4 sanzione da 2 a 4 volte la tassa dovuta
- 24) Decreto 3 febbraio 1986 n. 11 (Apicoltura)
- art.14 sanzione da €25,00 a €103,00
- 25) Legge 25 gennaio 1991 n.8, L. 25/2/1998 n.43 (Tutela del diritto d'autore)
- art.118 modificato con Legge 29 gennaio 1996 n.5 e con Legge 24 giugno 1997 n. 63 sanzione di €51,00 per ogni copia illecita con il limite di € 258.228,00 e confisca dei prodotti abusivi, distruzione o neutralizzazione degli oggetti confiscati.
- 26) Testo Unico 20 febbraio 1991 n.26 (Locazioni di immobili)
- art.24 sanzione da €20,00 a €103,00
- 27) Legge 23 maggio 1995 n.70 (Riforma della Legge 1 marzo 1983 n.27 sulla raccolta informatizzata dei dati personali)
- art.17, 1° comma sanzione da €25,00 a €77,00
- 28) Legge 30 aprile 2002 n. 59 (Disposizioni varie in materia di procedura civile, penale e amministrativa) disposizioni in materia di perizie
- art. 2, punto 4.5 sanzione di €1.000,00
- 29) Legge 17 giugno 2004 n.83 (Norme in materia di rilascio della Carta d'identità)
- Art. 7, commi 3 e 1 sanzione da €20,00 a €40,00
- 30) Legge 17 marzo 2005 n.37 (L'istituto del trust)

Art. 9, comma 9

(Ritardo nel deposito dell'atto  
istitutivo; omissione di  
deposito; cancellazione del  
trust)

sanzione di €2.000,00 a carico del Notaio e del trustee

Art.14, comma 6

(Modifica dell'atto istitutivo  
del trust; ritardo nelle  
comunicazioni)

sanzione di €2.000,00 a carico del trustee

## Allegato B

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Comandante di Polizia Civile o della Gendarmeria o del Comandante della Guardia di Rocca a seconda dell'organo che ha compiuto l'accertamento, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

Per l'infrazione richiamata al n. 8 sono altresì competenti i responsabili dei pubblici uffici.

Per le infrazioni richiamate al n. 5 e al n. 6 dell'art.8 della Legge 28 febbraio 1996 n.24 è competente il Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi (provvedimenti circa sospensione circolazione, confisca dei veicoli o parti di essi, sospensione patenti).

- 1) Decreto 16 novembre 1922 (Distesa di panni alle finestre e ai balconi)  
articolo unico sanzione di €20,00
- 2) Decreto 28 gennaio 1982 n.10 (Rotta neve)  
art.1 sanzione da €51,00 a €103,00
- 3) Legge 20 settembre 1985 n.107 (Collaudo e revisione automezzi) modificata con Decreto 29 settembre 1993 n.109  
art.12, 1° comma sanzione di €51,00
- 4) Legge 17 dicembre 1985 n.158 modificata dalla Legge 16 ottobre 1986 n.117 (vendita dei caschi motociclisti non omologati)  
art.3, 2° comma sanzione €516,00
- 5) Legge 24 luglio 1987 n.90 (Volantinaggio)  
art.3 sanzione da €103,00 a €206,00
- 6) Legge 8 febbraio 1989 n.7 e Decreto 12 aprile 1989 n.36 (Commercio cinture di sicurezza e seggiolini non omologati)  
art.4, 5° comma della Legge n.7/89 sanzione di €103,00
- 7) Legge 10 marzo 1989 n.23 modificata con art.5 Legge 28 febbraio 1996 n.24 (Carta di circolazione e targhe di immatricolazione)  
art.21 sanzioni, a seconda delle ipotesi, di €51,00, di €103,00, di €51,00 e di €25,00  
art.22, 2° comma n.1 sanzione di €51,00
- 8) Legge 21 novembre 1990 (Tutela dall'esposizione al fumo di tabacco)

n.139

art.6, 1° comma sanzione di €25,00

art.6, 2° comma sanzione di €51,00

- 9) Legge 20 febbraio 1991 n.27 (Disciplina di tassa di circolazione, di possesso autoradio, di mod. con D.R. 20 novembre 1998 n.108 trasporto merci)
- art.8, 1° comma sanzione pari a quattro volte la tassa per ogni mese di ritardo
- art.8, 3° comma sanzione di €20,00
- art. 6, 2° comma D.R. 20 sanzione del 100% del valore annuale della tassa di novembre 1998 n. 108 circolazione  
(Veicoli considerati come "beni strumentali", destinati ad "autonoleggio", immatricolati in "locazione finanziaria" in caso di inadempimento alle prescrizioni dell'Ufficio Registro Automezzi)
- 10) Legge 30 novembre 1995 (Disciplina rilascio patente di guida) n.134
- art.7, ultimo comma (assenza di abilitazione e autorizzazione per insegnare teoria in autoscuole e per istruire alla guida) sanzione di €258,00
- 11) Legge 28 febbraio 1996 n.24 (Norme di comportamento nella circolazione stradale e sistema sanzionatorio, mod. con legge nuovo 23 luglio 1997 n.74)
- art.5 n.1 sanzione da €258,00 a €774,00
- art.5 n.2 sanzione da €154,00 a €309,00
- art.5 n.3 sanzione da €51,00 a €154,00 salve ulteriori sanzioni di € 10,00 e di € 20,00 di triplicazione e di raddoppio della sanzione nelle ipotesi previste dall'art.5, 3° comma lettera a), c) ed l)
- art.5 n.4 sanzione da €25,00 a €103,00
- art.5 n.5 sanzione da € 15,00 a € 51,00 salve le ipotesi di ritiro immediato della carta di circolazione, della targa di prova e relativa autorizzazione alla circolazione, della abilitazione a condurre veicoli e le ipotesi di sequestro e confisca del

veicolo: ipotesi previste all'art.6; salve infine le ipotesi di sospensione e revoca di patente di guida, previste dall'art.7.

- 12) Decreto 20 settembre 2004 n.118 (Opere e dispositivi per la moderazione del traffico)
- Art. 12, comma 3 (Lanterne semaforiche tarate - Obbligo di arresto) sanzione da €51,00 a €154,00
- 13) Legge 28 ottobre 2005 n.148
- (Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti)
- Art. 13
- comma 1
- (Sanzioni in tema di progettazione d'impianti, di affidamento dei lavori, di deposito di documenti all'A.A.S.S.) sanzione da €250,00 a €5.000,00  
(di competenza del Comandante di Polizia Civile)
- comma 2
- (Sanzioni in tema di installazione degli impianti a regola d'arte e di rilascio della dichiarazione di conformità) sanzione da €1.000,00 a €6.000,00  
(di competenza del Comandante di Polizia Civile)

## Allegato C

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Comandante della Gendarmeria, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

- 1) Legge 23 ottobre 1990 n.119 (Disciplina della pesca in acque dolci)  
  
art. 6 sanzioni, a seconda delle ipotesi, da €20,00 a €30,00 e da €51,00 a €103,00; pene raddoppiate in caso di recidiva.
  
- 2) Legge 24 febbraio 2000 n. 22 (Integrazioni disposizioni sui Forensi con riferimento al Regolamento 4 agosto 1927 n. 23)  
  
art. 1 sanzione di €258,00 per la prima infrazione; di €516,00 per la seconda infrazione (la recidiva reiterata costituisce reato).

## Allegato D

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore dell'Ufficio del Lavoro, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

- 1) Legge 17 febbraio 1961 n.7 (Tutela del lavoro e dei lavoratori)
  - art.16 (durata delle prestazioni) sanzione da €60,00 a €300,00
  - art.32 (violazione disposizioni Titolo IV) sanzione da €60,00 a €300,00
  - art.56 (violazione degli artt.53 e 54: come modificato dall'art.9 della Legge 16 novembre 1995 n.127) sanzione da €60,00 a €450,00
- 2) Legge 11 settembre 1961 n.27 (Tutela dell'apprendistato)
  - art.20 sanzione da €60,00 a €150,00
  - art.30 (ipotesi di gravità e recidiva) sanzione da €60,00 a €300,00
- 3) Legge 9 giugno 1981 n.49, modificata con Legge 17 marzo 1982 n.25 (Lavoro a domicilio)
  - art.3 e 4 sanzione da €300,00 a €600,00
  - artt. 5, 2° comma, 7, 8 e 9 sanzione di €150,00 per ogni inosservanza rilevata
- 4) Legge 15 febbraio 1985 n.13 (Contenimento costo del lavoro e sostegno attività produttiva)
  - art.10 sanzione pari all'imposta evasa, di cui all'art. 20 della Legge 28 marzo 1984 n.36
- 5) Legge 21 dicembre 1989 n.128 (Assunzione di lavoratori senza nulla-osta)
  - art.1, 1° comma sanzione per i datori di lavoro in misura fissa di €200,00 e proporzionale di € 40,00 per ogni lavoratore e per ogni giorno, oltre all'ordine di immediata cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
  - art.1, 2° comma sanzione per i lavoratori sprovvisti di nulla-osta: € 40,00,

oltre all'ordine di immediata cessazione del rapporto di lavoro subordinato.

art.4 (recidiva)

sanzione per il datore di lavoro aumentata da due a quattro volte, salvi gli altri provvedimenti di legge

- 5 bis) Legge 25 luglio 2003 n.97 (Abusivismo in ambito lavorativo)
- art.4, 1° comma intimazione di immediata cessazione del rapporto di lavoro abusivo anche da parte di funzionari della Sezione Ispettiva dell'Ufficio del Lavoro
- 6) Legge 29 maggio 1991 n.71 (Inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di deficit)
- art.12, 4° comma sanzione di €600,00 per il datore di lavoro che non adempia le disposizioni dell'Ufficio del Lavoro.
- 7) Legge 25 giugno 1991 n.69 (Prestazioni lavorative delle persone anziane)
- art.9, 1° comma sanzione ex art. 1, 1° comma e art.4 Legge 21 dicembre1989 n.128
- art.9, 2° comma il pensionato subisce la incompatibilità col percepimento della pensione.
- 8) Legge 16 novembre 1995 n.127 (Sanzione per imprese e società che operano nel territorio senza le prescritte autorizzazioni)
- art.1 sanzione in misura fissa di € 1.200,00 e proporzionale di € 60,00 per ogni lavoratore
- art.4 (in caso di recidiva) sanzione come sopra, aumentata da 2 a 4 volte, salve le sanzioni penali in casi di recidiva reiterata
- art.7 (Violazioni dell'art.52 commi 2°, 3° e 4° Legge 17 febbraio 1961 n.7) sanzioni come previste ai precedenti artt.1 e 4
- 9) Decreto 23 novembre 2005 n.169  
(Regolamento in materia di avviamento al lavoro di lavoratori non iscritti alle liste di avviamento)
- Art. 9  
(Sanzioni)
- L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento è soggetta ai controlli ed alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di lavoro subordinato.

## Allegato E

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore dell'Ufficio Tributario, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

- |        |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)     | Legge 22 dicembre 1972 n.40 (Importazione di merci)<br>modificata con Decreti 31<br>marzo 1995 n.45, 19<br>settembre 1995 n.106, 25<br>giugno 1996 n.83, 2 ottobre<br>1997 n.108 art.27 |                                                                                                                              |
|        | qualunque evasione di<br>imposta                                                                                                                                                        | sanzione dalla metà al triplo dell'imposta evasa, oltre<br>interessi.                                                        |
| 1 bis) | Legge 22 dicembre 1972 n.40 (Importazione di merci)                                                                                                                                     |                                                                                                                              |
|        | art.27: mancata apposizione<br>del visto; ritardata<br>presentazione fattura                                                                                                            | sanzione dalla metà al triplo dell'imposta evasa, oltre<br>interessi, in caso di ritardata presentazione oltre il 60° giorno |
| 2)     | Legge 11 novembre 1975<br>n.42                                                                                                                                                          | (imposta sui prodotti petroliferi)                                                                                           |
|        | art.10, 1° comma                                                                                                                                                                        | sanzione di €15,00 per ogni giorno di ritardo                                                                                |
|        | art.10, 3° comma n.4 (non<br>tenere aggiornato il libro di<br>carico e scarico:art.8)                                                                                                   | sanzione da €103,00 a €1.549,00                                                                                              |
| 3)     | Legge 25 novembre 1997<br>n.137                                                                                                                                                         | (regime delle merci in conto lavorazione deposito o ad altro<br>titolo)                                                      |
|        | art.6 violazione degli obblighi<br>previsti dall'art.2<br>(comunicazioni Ufficio<br>Tributario, documenti di<br>accompagnamento merci e<br>relativo registro)                           | sanzione di €258,00                                                                                                          |
| 4)     | Decreto 19 settembre 1978<br>n.38                                                                                                                                                       | (disciplina benzolo, toluolo, xilolo, ecc.)                                                                                  |
|        | art.10                                                                                                                                                                                  | sanzione da €41,00 a €103,00                                                                                                 |
| 5)     | Legge 27 settembre 1987 n.49                                                                                                                                                            | (regolamento di applicazione della Legge 22 dicembre 1972<br>n.40)                                                           |

art.2

sanzione dell'1,30% e del 2,60% dell'imposta dovuta per i ritardi nella consegna delle fatture di importazione, rispettivamente fino al 30° giorno e fino al 60° giorno di ritardo.

- 6) Legge 23 ottobre 1991 n.131 (modalità della fatturazione delle prestazioni dei servizi)
- art.8, 3° comma sanzione da € 258,00 a € 2.582,00 (inosservanza delle prescrizioni di cui all'art.3)
- art.8, 4° comma sanzione da € 774,00 a € 7.746,00 (infrazioni particolarmente gravi)
- 7) Legge 17 marzo 1993 n.41 (disposizioni per l'attuazione della normativa convenzionale fra San Marino e C.E.E.)
- art.2, 1° comma sanzioni previste dalla Legge 20 dicembre 1972 n.40 e dalla Legge 27 marzo 1987 n.49
- 8) Decreto 24 marzo 1993 n.50 (applicazione dell'Accordo Interinale di commercio ed unione doganale del 27/11/92 tra la Repubblica di San Marino e la C.E.E.)
- art.10 sanzione da €258,00 a €2.582,00
- (inosservanza alle disposizioni contenute nel presente Decreto e nel Decreto 30 dicembre 1992 n. 108 quando le infrazioni non sono particolarmente gravi in ragione della tipologia, della quantità e del valore);
- sanzione da €774,00 a €7.746,00 (negli altri casi)
- 9) Legge 11 dicembre 1995 n.140 (Imposta complementare sulle importazioni)
- art.5
- a) omessa presentazione denuncia ed omesso pagamento imposta sanzione ex art. 27 Legge 22 dicembre 1972 n.40
- b) ritardato pagamento imposta sanzione ex art.2 Legge 27 marzo 1987 n.49
- 10) Legge 28 luglio 2000 n. 67 Disciplina per l'esercizio dei giochi, dei concorsi a premi delle lotterie, del lotto dei giochi della sorte e dell'abilità e delle scommesse
- Art. 14
- a) Mancata o infedele presentazione della denuncia sanzioni pari all'imposta evasa, oltre al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti.

- b) ritardo superiore a 30 giorni nella presentazione della denuncia sanzione pari al 20% dell'imposta evasa, oltre al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti
- c) mancato o insufficiente pagamento dell'imposta evasa sanzioni pari all'imposta evasa, oltre al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti. Riduzione della sanzione ad un terzo se il pagamento avviene prima dell'accertamento.

- 11) Decreto 29 novembre 2004 n.163 (Regolamento di rimborso dell'imposta sulle importazioni – Ratifica Decreto 11 novembre 2004 n. 156)
- art. 1, comma 11, (requisiti delle fatture di cessione – omissioni) sanzione pari al 20% del rimborso maturato
- art. 18, comma 1, (ritardata presentazione delle fatture) sanzione pari al 20% del rimborso maturato
- Comma 2 la sanzione è duplicata in caso di mancato pagamento
- art. 19 (ritardata o omessa presentazione della dichiarazione annuale)
- Comma 2 sanzione € 1.000,00, in caso di ritardo entro il mese di ottobre
- Comma 3 sanzione € 2.000,00, in caso di ritardo entro il mese di dicembre
- Comma 4 sanzione € 5.000,00, in caso di ritardo entro il mese di febbraio del successivo anno
- 12) Legge 17 marzo 2005 n.38 (Regime fiscale dei trust)
- Art. 10 (rinvio) Per quanto non disposto dalla legge si applicano le norme in materia di sanzioni amministrative previste per le società e gli enti aventi personalità giuridica fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.
- 13) Legge 25 maggio 2005 n.81 (Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento d'interessi)
- Art. 17  
comma 1  
(Omissione dolosa della ritenuta alla fonte; omissione dolosa di trasferimento della ritenuta)
- sanzione: minimo €3.000,00 massimo €36.000,00
- comma 2  
(Omissione colposa della ritenuta alla fonte; omissione

colposa di trasferimento della ritenuta)

sanzione: minimo €1.500,00 massimo €15.000,00

comma 3  
(Omissione di presentazione della dichiarazione delle somme soggette a ritenuta; omessa allegazione delle attestazioni di pagamento; omessa comunicazione di cui all'art. 9)

sanzione: minimo €2.000,00 massimo €20.000,00  
(riduzione della sanzione di un quarto se il ritardo non supera 30 giorni)

comma 4  
(Omessa predisposizione, conservazione, presentazione, esibizione di documentazione)

sanzione: minimo €2.000,00 massimo €20.000,00

comma 5  
(Trasmissione di indicazioni o conteggi erronei)

sanzione: minimo €1.500,00 massimo €15.000,00

Art. 18  
comma 1  
(Inosservanza delle disposizioni dell'Ufficio Tributario in materia di tassazione di redditi da risparmio)

sanzione: minimo €3.000,00 massimo €30.000,00

comma 2  
(Omissione di informazioni; ostacolo ad ispezioni e verifiche)

sanzione: minimo €3.000,00 massimo €30.000,00

Art. 21, comma 1

Per la determinazione delle sanzioni amministrative e la constatazione delle violazioni si applica quanto previsto dagli articoli 73 e 74 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche.

14) Legge 13 dicembre 2005  
n.179  
(Bilancio dello Stato e degli Enti Pubblici 2006)

Art.39  
(Imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia, di rappresentanza di commercio,

e similari, in favore di  
residenti all'estero

comma 2  
(Omesso versamento  
dell'imposta speciale di bollo  
del 6%

Sanzioni:

- per ritardi inferiori a 30 giorni: sanzioni pari al 10%  
dell'imposta dovuta

- per ritardi superiori a 30 giorni: sanzione pari al 30%  
dell'imposta dovuta

## Allegato F

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente del Servizio Igiene Ambientale, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

- 1) Regolamento di Igiene 21 gennaio 1954 n.3  
  
art.183 (escluse le ipotesi di sequestro) sanzione da €51,00 a €516,00
- 2) Decreto 12 agosto 1959 n.30 (profilassi mixomatosi)  
  
art.5 sanzione da €51,00 a €516,00
- 3) Decreto 29 aprile 1966 n.12 (zona bianca)  
  
art.2 sanzione da €20,00 a €41,00
- 4) Legge 2 luglio 1969 n.41 (prevenzione infortuni nelle costruzioni)  
  
art.74 lett. b) sanzione da €516,00 a €2.582,00  
art.75 lett. b) sanzione da €258,00 a €1.549,00  
art.76 lett. b) sanzione da €103,00 a €1.032,00
- 5) Legge 14 marzo 1991 n.42 (riordino del servizio veterinario)  
  
art.8 sanzione da €51,00 a €516,00
- 6) Legge 23 aprile 1991 n.54 (prevenzione del randagismo, tutela della popolazione canina e della salute pubblica)  
  
art.31, mod. con art.5 Legge 24 luglio 1992 n.62 sanzione da €51,00 a €516,00 per le violazioni di cui agli artt.5, 8, 9, 23 lett.d);  
  
sanzione da € 51,00 a € 516,00 per le violazioni di cui all'art.7 lettera a);  
  
sanzione da € 51,00 a € 516,00 per le violazioni di cui all'art.7 lettera b);  
  
sanzione da € 258,00 a € 516,00 per le violazioni di cui all'art.10;  
  
sanzione da € 51,00 a € 516,00 per le violazioni di cui all'art.14;  
  
sanzione da € 103,00 a € 516,00 per le violazioni di cui

all'art.25;

sanzione da € 51,00 a € 516,00 per le violazioni di cui  
all'art.26.

- Decreto 22 marzo 1993 n.47 (vaccinazione antirabbica)
- art.3 sanzione da €51,00 a €516,00 (art.15 Legge 23 aprile 1991 n.54).
- 7) Decreto 13 dicembre 1991 n.152 (tassa annua per la registrazione dei cani)
- art.3 sanzione da €51,00 a €516,00
- 8) Legge 29 ottobre 1992 n.85 (disciplina igiene alimenti e bevande)
- art.12 per ogni inosservanza non costituente illecito penale: sanzione da €51,00 a €2.582,00; nelle ipotesi di particolare gravità: sanzione da €154,00 a €7.746,00; in caso di recidiva può essere aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni.
- 9) Decreto 31 agosto 2000 n. 74 (Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche)
- Art.16 per ogni inosservanza non costituente illecito penale: sanzione da €51,00 a €2.582,00;
- nelle ipotesi di particolare gravità: sanzione da €154,00 a €7.746,00;
- in caso di recidiva può essere aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni.
- 10) Decreto 27 aprile 1993 n.60 mod. con D. 31 agosto 2000 n. 80 (Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale)
- Art.15 per ogni inosservanza non costituente illecito penale: sanzione da €51,00 a €2.582,00;
- nelle ipotesi di particolare gravità: sanzione da €1.549,00 a €7.746,00;
- in caso di recidiva può essere aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni.
- 11) Decreto 31 agosto 2000 n. 78 (Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a 100 grammi e delle preparazioni di carni)
- Art.9 per ogni inosservanza non costituente illecito penale: sanzione da €51,00 a €2.582,00;

- nelle ipotesi di particolare gravità: sanzione da €154,00 a €7.746,00;
- in caso di recidiva può essere aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni
- 12) Decreto 27 aprile 1993 n.63 mod. con D. 31 agosto 2000 n. 75 (Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile)
- Art.18 per ogni inosservanza non costituente illecito penale: sanzione da €51,00 a €2.582,00;
- nelle ipotesi di particolare gravità: sanzione da €154,00 a €7.746,00;
- in caso di recidiva può essere aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni
- 13) Decreto 31 agosto 2000 n. 83 (Norme che vietano l'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agonistiche nelle produzioni animali)
- art. 11 (sanzioni come l. 29/10/92 n. 85) per ogni inosservanza non costituente illecito penale: sanzione da €51,00 a €2.582,00;
- nelle ipotesi di particolare gravità: sanzione da €154,00 a €7.746,00;
- in caso di recidiva può essere aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni
- 14) Decreto 27 aprile 1993 n.65 (Disposizioni relative ai medicinali veterinari)
- Art.9 per ogni inosservanza non costituente illecito penale: sanzione da €51,00 a €2.582,00;
- nelle ipotesi di particolare gravità: sanzione da €154,00 a €7.746,00;
- in caso di recidiva può essere aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni.
- 15) Decreto 27 aprile 1993 n.68, integrato con Decreto 23 settembre 1993 n.107 (idoneità igienico-sanitarie dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari)
- per ogni inosservanza non costituente illecito penale: sanzione da €51,00 a €2.582,00;
- nelle ipotesi di particolare gravità: sanzione da €154,00 a €

7.746,00;

in caso di recidiva può essere aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni.

- 16) Decreto 27 aprile 1993 n.69, integrato dal Decreto 23 settembre 1993 n.108 (igiene e sanità del personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari ed alle operazioni di trasporto)
- per ogni inosservanza non costituente illecito penale: sanzione da €51,00 a €2.582,00;
- nelle ipotesi di particolare gravità: sanzione da €154,00 a €7.746,00;
- in caso di recidiva può essere aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni.
- 17) Decreto 27 aprile 1993 n.70, modificato all'art.18 dal Decreto 25 agosto 1993 n.97 (etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari)
- per ogni inosservanza non costituente illecito penale: sanzione da €51,00 a €2.582,00;
- nelle ipotesi di particolare gravità: sanzione da €154,00 a €7.746,00;
- in caso di recidiva può essere aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni.
- 18) Decreto 18 luglio 1994 n.64 (introduzione di carni fresche e congelate)
- Art.5 per ogni inosservanza non costituente illecito penale: sanzione da €51,00 a €2.582,00;
- nelle ipotesi di particolare gravità: sanzione da €154,00 a €7.746,00;
- in caso di recidiva può essere aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni.
- 19) Decreto 3 marzo 1995 n.37 (norme sanitarie relative alla produzione e commercio di latte)
- art. 17 per ogni inosservanza non costituente illecito penale: sanzione da €51,00 a €2.582,00;
- nelle ipotesi di particolare gravità: sanzione da €154,00 a €7.746,00;
- in caso di recidiva può essere aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni.

- 20) Decreto 3 marzo 1995 n.38 (polizia sanitaria sui movimenti di equidi e sulle importazioni di equidi da Paesi terzi)
- art. 16 sanzione da €25,00 a €2.582,00 salva ipotesi di reato
- 21) Decreto 3 marzo 1995 n.39 (disciplina della riproduzione in campo equino)
- art.11 (monta non autorizzata) sanzione da €516,00 a €1.032,00
- art.12 (impiego di stalloni non riconosciuti idonei o monta girovaga) sanzione da €516,00 a €1.032,00
- 22) Decreto 20 maggio 1996 n.46
- Allegato "A" - capitolo III n.10(violazione delle norme obbligatorie del piano di profilassi per la tubercolosi e di risanamento) sanzione da €41,00 a €206,00
- Allegato "B" - capitolo I n.15 (violazione delle norme relative alla brucellosi) sanzione da €41,00 a €206,00
- Allegato "C" capitolo I n.8 (violazione delle norme relative alla leucosi bovina enzootica) sanzione da €41,00 a €206,00
- 23) Decreto 20 maggio 1996 n.47 (condizioni di Polizia Sanitaria negli scambi ovini e caprini)
- art.10, 1° comma sanzione da €25,00 a €2.582,00
- art.10, 2° comma sanzione da €41,00 a €206,00
- 24) Decreto 20 maggio 1996 n. 48 (misure di lotta contro l'afta epizotica)
- art. 16 sanzione da €51,00 a €413,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
- 25) Decreto 20 maggio 1996 n.49 (misure di lotta contro la peste classica suina)
- art. 20 sanzione da €51,00 a €413,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
- 26) Decreto 20 maggio 1996 n.50 (disposizioni di identificazione e registrazione di bovini e

- suini e ovicaprini)
- art. 9 sanzione da €51,00 a €413,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
- 27) Decreto 20 maggio 1996 n.51 (misure di lotta contro l'influenza aviaria)
- art. 16 sanzione da €51,00 a €258,00 salve ipotesi di reato
- 28) Decreto 20 maggio 1996 n.52 (Misure di lotta contro la malattia di Newcastle)  
e Ordinanza della Reggenza  
n. 1 anno 2000
- art. 20 sanzione da €51,00 a €258,00 salve ipotesi di reato
- 29) Decreto 20 maggio 1996 n.54 (Norme sanitarie per gli scambi fra San Marino e Paesi CEE  
mod. con D. 31 agosto 2000 di prodotti di origine animale non compresi in altri specifici  
n. 77 Decreti)
- art.7 (richiamo alle sanzioni di cui alla Legge 27 ottobre 1992 n.85) sanzione da € 51,00 a €2.582,00, salve ipotesi di reato; in casi di particolare gravità: sanzione da €154,00 a €7.746,00  
  
in caso di recidiva può essere aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni
- 30) Decreto 20 maggio 1996 n.55 (norme sanitarie relative ai rifiuti di origine animale e alla protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali)
- art. 13 sanzione da €51,00 a €413,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
- 31) Decreto 20 maggio 1996 n.56 (Norme sanitarie relative agli scambi fra San Marino e Paesi  
mod. con Decreto 31 agosto della CEE di animali e prodotti di origine animale non  
2000 n. 79 compresi nel successivo Decreto 20 maggio 1996 n.59)
- art. 17 sanzione da €51,00 a €413,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
- 32) Decreto 20 maggio 1996 n.57 (condizioni sanitarie relative alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti)
- art.9 (richiamo alle sanzioni di cui alla Legge 29 ottobre 1992 n.85) sanzione da €51,00 a €2.582,00 salve ipotesi di reato;  
  
in casi di particolare gravità: sanzione da € 154,00 a € 7.746,00; in caso di recidiva può essere aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni.

- 33) Decreto 20 maggio 1996 n.58 (norme sanitarie sulla produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina da allevamento)
- art.11 (richiamo alle sanzioni di cui alla Legge 29 ottobre 1992 n.85) sanzioni come al n.32 che precede
- 34) Decreto 20 maggio 1996 n.59 (norme sui controlli veterinari per gli scambi di animali vivi e prodotti di origine animale)
- art.13 (richiamo alle sanzioni di cui alla Legge 29 ottobre 1992 n.85) sanzioni come al n.32 che precede, salve le sanzioni previste dalle normative vigenti per ogni specifico prodotto
- 35) Decreto 20 maggio 1996 n. 61 (norme relative in materia sanitaria per l'uccisione di selvaggina e la commercializzazione delle relative carni)
- art.5 (richiamo alle sanzioni di cui alla Legge 29 ottobre 1992 n. 85) sanzioni come al n.32 che precede
- 36) Decreto 20 maggio 1996 n.62 (norme di polizia Sanitaria sulle misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali e misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini)
- art.15 sanzione da €51,00 a €413,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
- 37) Legge 18 febbraio 1998 n.31 Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (Decreto 30/7/1999 n. 89)
- art. 35 n. 3 sanzione da €516,00 a €2.582,00
- (violazione dell'art. 15, 1° e 2° comma: riunioni periodiche nel Servizio di Prevenzione e Protezione)
- art. 36, 1° comma sanzione da €774,00 a €2.324,00
- (sanzioni applicabili ai datori di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti che non osservano le prescrizioni di cui alle lettere a), d), e)
- art. 36, 3° comma (omessa tenuta dei registri degli infortuni da parte dei datori di lavoro) sanzione di €516,00

lavoro, dirigenti e preposti)

art. 37 sanzione da €51,00 a €1.032,00

(sanzioni applicabili ai lavoratori per violazione degli obblighi di cui all'art.8, 2° comma lettere a), b), c), d) ed e)

art. 39 lett. b) sanzione da €774,00 a €2.324,00

(medico del lavoro che non effettua le comunicazioni previste dall'art. 17, 3° comma lett. f)

art. 39, lett. c) (medico del lavoro che non cura la formazione di cartelle sanitarie o la visita annuale agli ambienti di lavoro) sanzione da €1.549,00 a €2.582,00

art. 41 sanzione da €1.549,00 a €2.582,00

(violazione delle disposizioni contenute nei Decreti Reggenziali emanati ai sensi del Titolo VIII della legge - disposizioni settoriali -, salvo che il fatto non costituisca reato)

art. 42 sanzione da €1.549,00 a €2.582,00

(sostituzione dell'art. 146 l. 2/7/1969 n.40: ipotesi della lett. d) per inosservanza di norme diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c) da parte dei datori di lavoro e dirigenti)

art. 43 sanzione da €516,00a €1.549,00

(sostituzione dell'art. 148 l. 2/7/1969 n.40: ipotesi della lettera b) sulle sanzioni applicabili ai preposti per inosservanza dell'art. 3 lett. c)

della Legge n. 40/1969)

art. 44 sanzione da €51,00 a €103,00

(sostituzione dell'art. 149 l. 2/7/1969 n.40: sanzioni a carico dei lavoratori per violazione degli obblighi di cui all'art. 5 lettere b), ed e) della Legge n. 40/1969)

(inosservanza di altre norme della stessa legge) sanzione da €103,00 a €1.032,00

art. 45 sanzione da €1.549,00 a €2.582,00

(sostituzione dell'art. 74 lett. b) della legge 2/7/1969 n. 41: sanzioni per inosservanza di norme diverse di quelle di cui alla lett. da parte dei datori di lavoro e dei dirigenti)

art. 46 sanzione da €103,00 a €1.032,00

(sostituzione dell'art. 75 lett. b) della legge 2/7/1969 n. 41: sanzioni per inosservanza delle norme di cui agli artt. 10, 3° e 5° co.; 15; 36, 2° e 5° co.; 43; 45; 49, 3° ed ult.co.; 50, 1°, 2° ed ult.co.; 51; 70, 2° e 3° comma; omessa vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte loro delle norme di cui all'art. 47, lett. b)

art. 47 sanzione da €103,00 a €1.032,00

(sostituzione dell'art. 76, lett. b) della legge 2/7/1969 n. 41: sanzioni a carico dei lavoratori per violazione delle norme di cui agli artt. 8, 1° comma; 16; 35, 2° e 3° comma; 51, 4° comma; 54, 5° comma; 57, ult.comma; 59, 1° comma; 70, 3° comma)

38) Decreto 23 febbraio 1998 n. (Regolamento vaccinazioni per esportazione animali)

- |     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | art. 10 per violazione delle norme del Decreto | sanzione da €103,00 a €2.582,00, salve ipotesi di reato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 39) | Decreto 15 luglio 1999 n. 80                   | (Norme sanitarie produzione e commercializzazione prodotti della pesca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | art. 11 per violazione delle norme del Decreto | <p>sanzioni come previste nella Legge 29 ottobre 1992 n.85:</p> <p>per ogni inosservanza non costituente illecito penale: sanzione da €51,00 a €2.582,00;</p> <p>nelle ipotesi di particolare gravità: sanzione da €154,00 a € 7.746,00;</p> <p>in caso di recidiva può essere aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni.</p> |
| 40) | Decreto 31 agosto 2000 n. 76                   | (Norme sanitarie produzione e commercializzazione di molluschi bivalvi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | art. 10                                        | <p>sanzioni come previste nella Legge 29 ottobre 1992 n.85:</p> <p>per ogni inosservanza non costituente illecito penale: sanzione da €51,00 a €2.582,00;</p> <p>nelle ipotesi di particolare gravità: sanzione da €154,00 a € 7.746,00;</p> <p>in caso di recidiva può essere aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni.</p> |
| 41) | Decreto 31 agosto 2000 n. 82                   | (Norme di Polizia Sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacultura)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | art. 22                                        | <p>sanzioni come previste nella Legge 29 ottobre 1992 n.85:</p> <p>per ogni inosservanza non costituente illecito penale: sanzione da €51,00 a €2.582,00;</p> <p>nelle ipotesi di particolare gravità: sanzione da €154,00 a € 7.746,00;</p> <p>in caso di recidiva può essere aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni.</p> |
| 42) | Decreto 31 agosto 2000 n. 84                   | (Piano di controllo per le ricerche di residui indesiderati negli animali di allevamento ed in taluni alimenti di origine                                                                                                                                                                                                                                                       |

animale)

art. 20

sanzioni come previste nella Legge 29 ottobre 1992 n.85:

per ogni inosservanza non costituente illecito penale:  
sanzione da €51,00 a €2.582,00;

nelle ipotesi di particolare gravità: sanzione da €154,00 a €7.746,00;

in caso di recidiva può essere aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni.

43) Decreto 1° febbraio 2001 n. 13

(Identificazione e registrazione dei bovini)

art. 8 – inosservanza delle relative norme

sanzione come al n. 26 (art. 9 D. 2/5/1996 n. 50)

44) Decreto 15 marzo 2001 n. 40

(Regolamentazione sull'uso di proteine animali per l'alimentazione per animali)

art. 4 – violazione delle relative norme

sanzione da €1.032,00 a €5.164,00 salve le ipotesi di reato

45) Decreto 26 febbraio 2002 n. 25

(Disposizioni in materia di cantieri – L. n.31/1998)

Violazioni commesse dal Committente o dal Responsabile dei lavori

art. 17, comma 2°, a), b), c)

sanzione da €1.549,00 a €2.582,00

art. 17, comma 3°, a) e b)

sanzione da €258,00 a €774,00

art. 19, violazioni commesse dalle imprese esecutrici

comma 3°

sanzione da €1.549,00 a €2.582,00

comma 5°

sanzione da €258,00 a €774,00

art. 22 comma 4°, lett. b.): in caso di ravvedimento operoso o di esecuzione della prescrizione

sanzione ridotta a norma dell'art. 22, comma 4°, lett. b)

- 46) Legge 30 ottobre 2003 n.142 (Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
- art.11, salvo che il fatto non costituisca reato
- 1° comma (esubero dei limiti di esposizione) sanzione da €5.000,00 ad €50.000,00
- 2° comma (mancata presentazione del piano di risanamento) sanzione da €5.000,00 ad €50.000,00
- 3° comma (mancato risanamento degli impianti) sanzione da €5.000,00 ad €50.000,00
- 4° comma (reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) ) sanzione: interdizione uso dell'impianto
- 5° comma (esercizio di attività in assenza di autorizzazione) sanzione da €5.000,00 ad €50.000,00, oltre all'interdizione all'uso dell'impianto
- 6° comma (inosservanza delle prescrizioni) sanzione oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa:  
- sospensione autorizzazione da uno a quattro mesi;  
- revoca dell'autorizzazione in caso di reiterazione
- 47) Legge 26 febbraio 2004 n.29 (Disciplina della preparazione e del commercio degli alimenti per animali)
- art. 17 comma 4 (produzione di prodotti alimentari per animali senza le prescritte autorizzazioni) sanzione da €1.549,00 a €5.165,00
- comma 5 (impiego di prodotti, per uso proprio, da parte di imprenditori agricoli, allevatori, coltivatori diretti, in difformità alle disposizioni di legge) sanzione da €1.549,00 a €5.165,00
- comma 6 (vendita o preparazione per la distribuzione di prodotti in difformità alle norme sul confezionamento) sanzione da €516,00 a €2.582,00

	comma 7 (vendita o distribuzione di prodotti scaduti)	sanzione da €516,00 a €2.582,00
	comma 8 (vendita o distribuzione di prodotti non rispondenti alle prescrizioni o non conformi alle dichiarazioni)	sanzione da €516,00 a €2.582,00
	comma 9 (vendita o distribuzione di mangimi pericolosi per il bestiame)	sanzione da €1.549,00 a €5.165,00
	comma 10 (vendita o distribuzione di prodotti dannosi per il bestiame, contenenti sostanze vietate o dichiarazioni ingannevoli)	sanzione da €1.549,00 a €5.165,00
	comma 11 (sanzioni per gli allevatori)	sanzione da €1.549,00 a €5.165,00
	comma 12 (ogni altra inosservanza)	sanzione da €52,00 a €2.582,00
	comma 13 (infrazione particolarmente grave)	sanzione aumentata di tre volte nel minimo e massimo
	comma 15 (recidiva)	sanzione principale più sospensione dell'attività da 3 a 90 giorni
	comma 17 (circostanze di particolare gravità)	sanzione principale più revoca dell'autorizzazione
48)	Decreto 19 aprile 2004 n.51	(Etichettatura dei prodotti della pesca)  sanzione: rinvio alle sanzioni di cui al Decreto 27 aprile 1993 n. 70 "Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari"
49)	Decreto 13 aprile 2004 n.52	(Norme per surgelazione di prodotti alimentari nelle attività di somministrazione)
	Art. 10 comma 2 (operazioni di congelamento senza autorizzazione)	sanzione da €100 a €900 oltre alla revoca dell'Autorizzazione Sanitaria del locale

comma 3 (operazioni di congelamento in violazione dell'art. 6) sanzione: rinvio alle sanzioni di cui al Decreto 27 aprile 1993 n.70 "Etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari"

comma 4 (fattispecie sanzionatorie residuali) sanzione: rinvio alla Legge 29 ottobre 1992 n.85

50) Decreto 9 marzo 2005 n.32

(Norme di igiene per i prodotti alimentari)

Art. 8

comma 2 (mancata stesura del piano d'igiene; mancata stesura del manuale di autocontrollo)

sanzione: da €1.459,00 a €5.165,00; revoca dell'Autorizzazione sanitaria

Art. 9

comma 1 (mancato rispetto del piano d'igiene o del manuale di autocontrollo; scorretta tenuta delle registrazioni)

sanzione: da €150,00 a €5.165,00

in caso di recidiva: sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa

comma 2 (ogni altra infrazione prevista dalla Legge 29 ottobre 1992 n.85)

rinvio alla Legge 29 ottobre 1992 n.85

51) Decreto 17 maggio 2005 n.74

(Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 febbraio 2002 n. 25)

Art. 11, comma 2, del Decreto 26 febbraio 2002 n.25, così come modificato con Decreto 17 maggio 2005 n.74

(Notifica preliminare di apertura del cantiere: omessa notifica, invio doloso di dati errati o parziali, mancato aggiornamento)

sanzione da €1.549,00 a €2.582,00

- 52) Legge 28 giugno 2005 n.94  
(Norme relative alla  
utilizzo, bonifica e  
smaltimento dell'amianto)
- Art. 15
- comma 1 (inosservanza del  
divieto di importare,  
esportare, commercializzare,  
produrre, utilizzare amianto) sanzione da €5.000,00 a €50.000,00
- comma 2 (mancata adozione  
di misure idonee a garantire il  
rispetto dei valori limite) sanzione da €1.500,00 a €3.500,00
- comma 3 (mancata iscrizione  
all'Albo delle Ditte incaricate  
della bonifica; mancato invio  
della relazione annuale sulle  
operazioni di bonifica) sanzione da €500,00 a €1.500,00
- comma 4 (mancata  
comunicazione al Registro  
dell'amianto delle  
localizzazioni; mancato invio  
del Piano di Lavoro) sanzione da €500,00 a €1.500,00
- comma 5 (mancata  
comunicazione d'inizio lavori  
per attività di capsulamento e  
confinamento; inosservanza  
degli obblighi di  
informazione) sanzione da €1.000,00 a €3.500,00
- comma 6 (inosservanza degli  
obblighi di sorveglianza  
sanitaria dei lavoratori) sanzione da €1.500,00 a €3.500,00
- comma 7 (inosservanza di  
obblighi connessi ad  
operazioni lavorative  
particolari) sanzione da €3.500,00 a €5.000,00
- 53) Decreto 11 luglio 2005 n. 109  
(Corsi di formazione e  
aggiornamento in materia di

igiene degli alimenti)

Art. 6

(mancato possesso dell'attestato di formazione) sanzione: da €50,00 a €300,00

54)

Legge 20 luglio 2005 n.116

(Commercio internazionale di specimen di fauna selvatica)

Art. 17 (specimen iscritti nell'Appendice I alla CITES)

comma 3 (importazione o esportazione di oggetti per uso personale o domestico senza la prescritta documentazione) sanzione da €750,00 a €4.500,00

comma 4 (ostacolo all'azione dell'organo di gestione, alterazione o cancellazione del marchio, utilizzo di permesso o certificato per specimen diverso) sanzione da €2.500,00 a €7.500,00

Art. 18 (specimen iscritti nelle Appendici II e III alla CITES)

comma 3 (importazione o esportazione di oggetti per uso personale o domestico senza la prescritta documentazione) sanzione da €500,00 a €3.000,00

comma 4 (ostacolo all'azione dell'organo di gestione, alterazione o cancellazione del marchio, utilizzo di permesso o certificato per specimen diverso) sanzione da €1.250,00 a €3.750,00

55)

Decreto 7 ottobre 2005 n.135

(Registrazione di animali della specie avicola e cunicola)

Art. 5

(registrazione in difformità al Decreto) sanzione da €51,00 a €250,00

56)

Legge 28 ottobre 2005 n.148

(Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti)

Art. 13

comma 1 (sanzioni in tema di progettazione d'impianti, di affidamento dei lavori, di deposito di documenti all'A.A.S.S.)

sanzione da €250,00 a €5.000,00

Comma 2 (sanzioni in tema di installazione degli impianti a regola d'arte e di rilascio della dichiarazione di conformità)

sanzione da €1.000,00 a €6.000,00

57)

Decreto 21 novembre 2005 n. 166

(Formazione catasto sorgenti dei campi elettrici, magnetici, elettromagnetici)

Art. 5

comma 1 (mancata trasmissione di dati al Servizio Igiene Ambientale)

sanzione da €500,00 a €1.500,00

comma 2 (mancata reiterata trasmissione di dati al Servizio Igiene Ambientale)

sanzione da €1.000,00 a €2.500,00

## Allegato G

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

- 1) Decreto 31 maggio 1957 n.6 (Carburanti agricoli)  
art.3 sanzione da €20,00
- 2) Legge 25 gennaio 1991 n.9 (Ricerca e raccolta dei funghi)  
art.13, 2° comma sanzione da €51,00 a €516,00 oltre il ritiro temporaneo del tesserino e, in caso di recidiva, la revoca definitiva  
art.13, 4° comma sanzione da €10,00 a €103,00
- 3) Legge 13 marzo 1991 n.39 (Produzioni agricole biologiche)  
art.6 sanzione di €258,00
- 4) Legge 16 novembre 1995 n.126 e Decreto 4 luglio 2000 n. 57 sul relativo Regolamento (Tutela dell'ambiente e salvaguardia del paesaggio, della vegetazione e della flora)  
art.43 (danno ambientale con possibilità di ripristino) sanzione amministrativa da 2 a 3 volte del profitto derivante dalla trasgressione oltre il ripristino; sanzione pecuniaria riducibile fino a 1/3 (ipotesi di ripristino immediato) e aumentabile del 15% per ogni giorno intero di ritardo nel ripristino.  
art. 45 (danno ambientale senza possibilità di ripristino) sanzione amministrativa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione con obbligo di recupero ambientale, secondo l'ingiunzione dell'Autorità competente; sanzione aumentabile del 5% per ogni giorno intero di ritardo nel recupero ambientale.  
art.46  
1- riferimento all'art.29: sanzione da €132,00 a €2.582,00  
2- riferimento all'art.32: sanzione da €154,00 a €1.549,00  
sanzione da €41,00 a €413,00  
sanzione da €10,00 a €103,00  
sanzione da €77,00 a €258,00

sanzione da €77,00 a €258,00  
sanzione da €1.032,00 a €2.582,00, oltre ripristino  
sanzione da €1.032,00 a €2.582,00, oltre ripristino  
sanzione da €154,00 a €774,00  
sanzione da €258,00 a €1.291,00  
sanzione da €51,00 a €516,00  
sanzione da €51,00 a €1.549,00  
sanzione da €1.032,00 a €2.582,00

- 5) Decreto 4 agosto 2004 n.111 (Calendario venatorio 2004/2005)
- art.19, comma 1,  
(inosservanza di leggi,  
decreti, prescrizioni, ordini) sanzione da €51,00 a €258,00;
- comma 2 sanzione raddoppiata e sospensione della licenza da 10  
giorni a 1 anno nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d),  
e), f);
- art. 20 sanzione accessoria della confisca della selvaggina e dei  
mezzi di caccia vietati con ritiro cautelare dei tesserini e  
divieto temporaneo di caccia su tutto il territorio
- 6) Decreto 14 dicembre 1998 (Disciplina dei registri di cantina)  
n.117, ratificato con Decreto  
17/2/99 n.21
- art. 9 (omessa tenuta dei registri prescritti) sanzione da €516,00 a €3.098,00, salve maggiori pene  
previste da altre leggi
- art. 9 (registrazione in maniera difforme da quanto stabilito nel Decreto) sanzione da €51,00 a €619,00, salve maggiori pene previste  
da altre leggi
- 7) Decreto 14 dicembre 1998 (Definizione dei prodotti vitivinicoli)  
n.118, ratificato con Decreto  
17/2/99 n.22
- art. 6 (Definizioni difformi dal Decreto – violazioni alle disposizioni del Decreto – immissione al consumo di prodotti con caratteristiche sanzione da €51,00 a €619,00 salve maggiori pene previste  
da altre leggi.

diverse da quelle stabilite)

- 8) Decreto 14 dicembre 1998 (Pratiche e trattamenti enologici)  
n.119, ratificato con Decreto  
17/2/99 n.23

art. 13 (Violazione delle  
disposizioni del Decreto)

sanzione da €516,00 a €3.098,00, salve maggiori pene  
previste da altre leggi.

- 9) Decreto 14 dicembre 1998 n.120, ratificato con Decreto 17/2/99 n.24 (Vino spumante)
- art. 9 (Violazione delle disposizioni del Decreto) sanzione da €516,00 a €3.098,00, salve maggiori pene previste da altre leggi.
- 10) Decreto 14 dicembre 1998 n.121, ratificato con Decreto 17 febbraio 1999 n.25 (Designazione e presentazione dei vini)
- art. 22 (Violazione delle disposizioni del Decreto) sanzione da €103,00 a €1.032,00, salve maggiori pene previste da altre leggi.
- 11) Decreto 21 ottobre 1999 n.105 (Disciplinare vino "Tessano di San Marino")
- sanzione come al n.10 che precede
- 12) Decreto 21 ottobre 1999 n. 106 (Disciplinare vino "Roncale di San Marino")
- sanzione come al n.10 che precede
- 13) Decreto 19 aprile 2000 n. 40 (Protezione della nidificazione degli uccelli rapaci nelle aree rupestri)
- art.4 sanzione da €516,00 a €1.549,00
- 14) Legge 20 luglio 2005 n.116 (Commercio internazionale di specimen di flora selvatica)
- Art. 17 (Specimen iscritti nell'Appendice I alla CITES)
- comma 3 (Importazione o esportazione di oggetti per uso personale o domestico senza la prescritta documentazione) sanzione da €750,00 a €4.500,00
- comma 4 (Ostacolo all'azione dell'organo di gestione, alterazione o cancellazione del marchio, utilizzo di

permesso o certificato per  
specimen diverso)

sanzione da €2.500,00 a €7.500,00

Art. 18 (Specimen iscritti  
nelle Appendici II e III alla  
CITES)

comma 3 (Importazione o  
esportazione di oggetti per  
uso personale o domestico  
senza la prescritta  
documentazione)

sanzione da €500,00 a €3.000,00

comma 4 (Ostacolo all'azione  
dell'organo di gestione,  
alterazione o cancellazione  
del marchio, utilizzo di  
permesso o certificato per  
specimen diverso)

sanzione da €1.250,00 a €3.750,00

15)

Decreto 10 agosto 2005 n.  
120

(Calendario Venatorio  
2005/2006)

Art. 19, comma 1

(Ogni inosservanza di leggi,  
decreti, prescrizioni, ordini  
legittimi)

sanzione da €51,00 a €258,00

Art.19, comma 2

(lett. a), b), c), d), e), f))

sanzione: raddoppiata nel minimo e nel massimo, con  
contestuale sospensione della licenza da 10 giorni a un anno

## Allegato H

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore Generale dell'Istituto Sicurezza Sociale, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

- 1) art.70 Legge 11 febbraio 1983 n.15 (assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali) (mancato invio denunce - moduli riepilogativi)  
art.6 sanzione da €51,00 a €258,00
- 2) Legge 22 dicembre 1955 n.42 (riordinamento dell'I.S.S.)  
art.63 sanzione da €51,00 a €258,00
- 3) Decreto 26 aprile 1976 n.15 (assegni familiari)  
art.17 sanzione da €51,00 a €413,00
- 4) Legge 17 marzo 1967 n.17 (indennità in caso di sospensione o riduzione del lavoro)  
art.22 (ora art.12 della Legge 6 dicembre 1968 n.41) sanzioni di €51,00 per i lavoratori  
sanzioni da €51,00 a €413,00 e da €51,00 a €103,00 per i datori di lavoro
- 5) Legge 28 ottobre 1975 n.37 (cassa integrazione guadagni)  
art.17, 1° comma sanzione da €51,00 a €413,00  
art.17, 2° comma sanzione da €51,00 a €154,00
- 6) Legge 11 febbraio 1983 n.15 (riforma sistema pensionistico)  
art.64 (ipotesi non dolose) sanzione da €51,00 a €309,00

## Allegato I

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore Generale delle Poste, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

Decreto 28 gennaio 1986 n.7                      (concessioni postali)

art.9                                                      sanzione da 10 a 60 volte la tariffa dovuta

## Allegato L

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente dell'Ufficio Industria - Artigianato e Commercio, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di Legge.

- 1) Legge 25 luglio 2000 n. 65 (Disciplina del commercio e norme di sviluppo della rete distributiva commerciale)
- art. 76, 2° comma sanzione da €516,00 a €2.582,00
- art. 76, 4° comma sanzione da €2582,00 a €7.746,00
- art. 76, commi 6°, 7° 8° in caso di recidiva, sanzioni aumentate sino a 3 volte tanto nel minimo quanto nel massimo e comunque non inferiore a € 2.582,00. Non è ammessa l'oblazione e si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni
- art. 76, 5° comma sanzione da €258,00 a €2.582,00  
(Disposizione sanzionatoria residuale) – Rinvio:
- Legge 31 ottobre 1990 n. 125 (Disciplina agenti di commercio, rappresentanti, procacciatori, mediatori, commissionari - Art. 10 -)
  - Decreto 2 febbraio 1996 n. 9 (Vendite di liquidazione, di saldi o di fine stagione, promozionali e straordinarie - Art. 23 -)
  - Legge 31 ottobre 1994 n. 89 (Regolamentazione e controllo dei prezzi dei generi di consumo e delle tariffe dei servizi avente interesse pubblico o turistico - art. 11-)
  - Legge 29 aprile 1997 n. 45 (Commercio di artigiani pirotecnici – art. 7)
- 2) Legge 29 novembre 1995 n. 131 (Legge a sostegno dell'artigianato artistico o tradizionale e istitutiva del marchio di origine e tipicità)

Art. 11 (Uso improprio o non autorizzato del marchio) sanzione di €2.582,00 (salve le ipotesi di sanzioni penali per contraffazione e frode in commercio)

- 3) Legge 28 aprile 1999 n. 53 e Decreto 1° febbraio 2002 n.9 (Disciplina per il rilascio di licenze industriali e artigianali per l'esercizio sia in forma individuale che associata di attività di impresa)
- Art. 24, 9° comma(Ogni inosservanza della legge e delle normative in materia di industria ed artigianato) sanzione da €258,00 a €2.582,00
- Art. 24, 10° comma per infrazioni particolarmente gravi la sanzione va aumentata tre volte nel minimo e nel massimo;
- Art. 24, 11° comma in caso di recidiva si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 giorni;
- Art. 24, 13° comma sanzione accessoria della confisca della merce (attività svolta senza licenza);
- Art. 24, 14° comma sanzione pecuniaria straordinaria, qualora la merce non sia di proprietà dell'agente oppure l'infrazione riguardi servizi oppure l'attività sia svolta per diversi da quelli contemplati dalla licenza.
- 4) Legge 19 novembre 2004 n.162 (Riforma del sistema concessorio e degli organi di controllo delle società)
- Art. 13, commi 1 e 2, (Ricezione, da parte del notaio, di atti nulli) - sanzione: €3.000,00  
- in caso di recidiva: sanzione doppia e sospensione dell'esercizio della professione da 15 giorni a 2 mesi.
- 5) Legge 18 dicembre 2003 n.165 (Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti pubblici per l'esercizio finanziario 2004 e bilanci pluriennali 2004/2006)
- Art. 59 V° e VI° comma (Semplificazione procedure rilascio licenza) la ritardata o mancata esibizione dei documenti entro il termine di 6 mesi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 1000,00 e l'annullamento dell'atto di rilascio della licenza.
- Art.62 ultimo comma (Semplificazione in materia societaria – inadempimento di obblighi di legge da parte del Notaio) l'inadempimento di obblighi del Notaio e la presentazione di atti contrastanti con norme di legge o contrari all'ordine pubblico comporta la sanzione pecuniaria amministrativa di €1.000,00.
- 6) Legge 27 ottobre 2004 n.146 (Istituzione del Registro dei revisori contabili e delle società di revisione)
- art. 8, 2° comma (Sostituzione sanzione nei confronti della società:

degli amministratori e dei  
rappresentanti legali –  
Obblighi di comunicazione)

sospensione di sei (6) mesi

sanzione nei confronti del legale rappresentante:  
€2.000,00

## Allegato M

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Consiglio di Amministrazione della A.A.S.P., le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

Legge 28 maggio 1992 n.42 (disposizioni relative al suolo ed allo spazio pubblico)

art. 9 sanzione da €258,00 a €1.549,00  
sanzione triplicata per violazioni relative al centro storico

Allegato N

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente dell'Ufficio di Stato per il Turismo, le infrazioni previste dalla seguente disposizione.

Legge 18 marzo 1993 n.43 (classificazione delle aziende alberghiere)

art. 11 sanzione da €154,00 a €1.032,00

## Allegato O

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.), le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

Decreto 24 febbraio 1994 n.21 (regolamento di viaggi sui mezzi di trasporto pubblico dell'A.A.S.S.)

art.3, 1° comma (biglietto assente, scaduto o alterato) sanzione pari a 10 volte il prezzo del biglietto fatte salve le ipotesi di reato

art.10 (violazione del divieto di fumare: artt.2 e 6 Legge 21 novembre 1990 n.139) sanzione di €51,00

## Allegato P

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente dell'Ufficio Urbanistica, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

Legge 19 luglio 1995 n.87	(testo unico leggi urbanistiche ed edilizie)
art. 127	
1° accertamento	sanzione di €103,00
2° accertamento	sanzione di €258,00
3° accertamento	sanzione di €1.549,00
successivi accertamenti	sanzione di €2.582,00 oltre diffida con obbligo rimozione scritte abusive e sgombro suolo pubblico.
art. 128	sanzione da due a quattro volte la somma dovuta per un anno di esposizione o occupazione suolo pubblico, oltre l'applicazione dell'art. 127.
art. 176, 4° comma	sanzione pari al triplo dell'incremento di valore.
art. 176, 8° comma	sanzione pari al doppio dei contributi previsti per le opere di concessione e da €258,00 a €1.549,00 per le opere soggette ad autorizzazione.
art. 178, 2° comma	sanzione personale dell'esecutore dei lavori alla metà di quelle previste all'art. 176 per il proprietario o avente titolo, committente, titolare della concessione o autorizzazione.
art. 178, 3° comma	sanzione personale del progettista, direttore lavori e certificatore del progetto pari ad un quinto della sanzione prevista all'art. 176.

## Allegato Q

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente Ufficio Tecnico del Catasto, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

Legge 21 febbraio 1995 n. 27	(disposizioni circa la locazione di immobili destinati ad abitazione)
art. 9, 1° comma	sanzione pari a quattro volte l'imposta evasa
art. 9, 2° comma	sanzione pari a tre volte l'imposta evasa

## Allegato R

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente del Servizio di Medicina di Base, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

Legge 23 maggio 1995 n.69 (disciplina delle vaccinazioni)

(inosservanza delle disposizioni dell'art. 7, escluse le fattispecie previste come reato)

art. 10 sanzione da €516,00 a €774,00

## Allegato S

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Garante (art. 15 Legge 23 maggio 1995 n. 70), le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

Legge 23 maggio 1995 n.71	(disciplina della raccolta dei dati statistici e della competenza in materia informatica pubblica)
art. 3	sanzione da €77,00 a €258,00

## Allegato T

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza della Direzione Vigilanza della Banca Centrale già Ispettorato per il Credito e le Valute, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

- 1) Legge 25 aprile 1996 n.41 (Disposizioni in materia valutaria)
- art.10, 1° comma  
(operazioni valutarie e/o cambi senza abilitazione o in violazione della stessa)
- sanzione dal 5% al 20%  
(violazione non superiore a €7.746,00);  
sanzione dal 15% al 30%  
(violazione superiore a €7.746,00 fino a €20.658,00);  
sanzione dal 25% al 40%  
(violazione superiore a €20.658,00 fino a €38.734,00);  
sanzione dal 50% fino al 70%  
(violazione superiore a €38.734,00);
- art.10, 2° comma
- sanzione come all'art.10, 1°  
comma per violazioni della misure di salvaguardia (art.7) e delle disposizioni sul commercio dell'oro greggio (art.8);  
le suddette sanzioni possono essere aumentate, nei casi particolarmente gravi, sino ad un importo pari al profitto conseguito con l'illecito con il limite del quintuplo del valore della valuta, dei beni e dei diritti oggetto della violazione (art.10, 3° comma)
- art.10, 5° comma
- sanzione amministrativa da €206,00 a €2.065,00 (persona fisica che ometta le prescritte comunicazioni o le renda errate o incomplete);  
sanzione da €516,00 a €5.164,00 (quando sia responsabile un ente o una persona giuridica).
- art. 12
- sanzione da €258,00 a €5.164,00 (ogni altra violazione della legge, non costituente reato o più grave illecito amministrativo).
- art. 13
- in caso di recidiva, per tutte le infrazioni previste, si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione da 3 a 90 giorni dell'attività di impresa.

- 2) Legge 15 dicembre 1998 n.123 (Lotta al riciclaggio ed all'usura)
- art. 9 (violazione delle norme della legge e delle disposizioni emanate dall'Ispettorato per il Credito e le Valute ex art. 3 D. 29/5/96 n. 71, non costituenti reato,
- sanzione fino ad un terzo dell'importo di ciascuna operazione( a) accertato trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo direttamente tra soggetti diversi quando il valore da trasferire supera l'importo di € 15.493,00; b) violazione degli obblighi riguardanti l'identificazione e/o la registrazione da parte del personale dell'azienda di credito o finanziaria; c) emissione di assegni bancari di importo singolarmente superiore a quello di € 15.493,00 non muniti con la clausola "non trasferibile"; d) omessa segnalazione delle operazioni sospette e degli assegni irregolari bancari privi della clausola "non trasferibile")
- 3) Decreto 27 novembre 2001 n.121
- Art. 3 (medaglie e gettoni in Euro)  
Violazione del divieto di cui al comma 1°
- Art. 7(obbligo di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote e delle monete in Euro sospette di falsità)  
comma 3° i soggetti che violino o non ottemperino alle disposizioni emanate non ritirano e non trasmettono le monete metalliche o banconote sospette di falsità
- sanzione pecuniaria amministrativa del 40% del valore dei beni e dei diritti oggetto dell'illecito e in aggiunta sanzione amministrativa da € 1,00 a € 15,00 per ogni medaglia, gettone metallico od oggetto metallico vietato dal comma 1
- da €2.500,00 a €25.000,00
- 4) Legge 19 novembre 2004 n.162 (Riforma del sistema concessorio e degli organi di controllo delle società)
- Art. 13, commi 3 e 4, (Partecipazione di Società Fiduciarie in Società senza Nulla-Osta. Inosservanza di obblighi)
- sanzione: € 10.000  
- in caso di recidiva: sanzione doppia
- 5) Decreto 31 marzo 2005 n.45 (Sanzioni per violazioni delle

disposizioni della Divisione  
Vigilanza della Banca  
Centrale della Repubblica di  
San Marino)

Art. 1

(Sanzioni amministrative  
pecuniarie)

commi 1, 2, 3, 4

(soggetti passivi)

a carico di: Amministratori, Direttori, Procuratori e  
Liquidatori di banche, società finanziarie, enti e altre persone  
giuridiche sottoposte al controllo della Divisione Vigilanza  
della Banca Centrale

a carico di: Sindaci di banche, società finanziarie, enti e altre  
persone giuridiche;

a carico di: Amministratori, Direttori, Procuratori e  
Liquidatori di Società di Revisione

comma 1, lett. a), b), c), d), e),  
f), g), h)

(fattispecie)

sanzione: da un minimo di € 1.000,00 a un massimo di €  
15.000,00

## Allegato U

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente dell'Ispettorato di Vigilanza di cui all'art. 175 Legge 19 luglio 1995 n. 87.

Legge 20 novembre 1996 n.140 (modifiche alla Legge 30 ottobre 1992 n.86:  
regolamentazione presidi diagnostici e curativi, ambulatoriali  
e delle case di cura)

art. 30 sanzione di €516,00, con sanzione accessoria della  
sospensione degli uffici direttivi

Allegato V

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente dell'Esercizio della Funivia Borgo – San Marino.

Decreto 17 giugno 1999 n. 69

(Regolamento esercizio della Funivia Borgo – San Marino)

art. 12, 1° comma

sanzione da €10,00 a €103,00 (salvo che il fatto non costituisca reato)

## Allegato Z

Costituiscono violazioni amministrative di competenza del Comitato di Controllo e Vigilanza, sull'attività di organizzazione e gestione di giochi, concorsi a premi, lotterie.

- 1) Legge 25 luglio 2000 n. 67 (Disciplina per l'esercizio dei Giochi, dei Concorsi a Premi, delle Lotterie, del Lotto, dei Giochi della Sorte e dell'Abilità e delle Scommesse)
  - art.15, 6° comma sanzione da €516,00 a €5.164,00
  - art.15, 7° comma sanzione da €258,00 a €2.582,00
  - art.15, 8° comma sanzione da €258,00 a €2.582,00
  - art.15, 9° comma sanzione aumentata 3 volte nel minimo e nel massimo per infrazioni particolarmente gravi.
  
- 2) Decreto 10 giugno 2003 n.72 (installazione di apparecchiature di intrattenimento non ammesse) integrativo del Decreto 19 novembre 2001 n.113
  - art.4, 2° comma (rinvio art. 15, 4° comma, punto 7, Legge 25 luglio 2000 n.67) sanzione da € 258,00 a € 2.582,00 salvo che il fatto non costituisca reato

Allegato Z 1

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza dei diversi Giudici aditi.

Legge 25 luglio 2003 n.99

(Disposizioni fiscali sugli atti giudiziari)

art. 3, 1° comma

sanzione pari all'imposta evasa

Abrogato e sostituito dall'articolo 1 del Decreto 1 dicembre 2003 n.157 (Integrazioni e modifiche alla Legge 25 luglio 2003 n.99).

## Allegato Z 2

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore dell'Ufficio del Registro, le violazioni previste dalla seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 18 dicembre 2003, n. 165	Art. 74, comma 2 (Prestazioni di servizi che non siano soggette ad imposta sulle importazioni od a ritenuta a titolo d'imposta generale sui redditi)
	Versamento con ritardo inferiore a 30 giorni	sanzione 10% dell'imposta dovuta
	Versamento con ritardo superiore a 30 giorni	sanzione 30% dell'imposta dovuta
	Mancato od insufficiente versamento	sanzione da una a tre volte l'imposta dovuta.  Sui ritardati pagamenti decorrono, a norma di legge, gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti.

### Allegato Z 3

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza dell'Organismo (Authority) per l'autorizzazione, l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi, le violazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

Legge 25 maggio 2004 n.69	(Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio ed all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)
Art. 15 comma 1 (esercizio di attività senza autorizzazione)	sanzione da €5.000,00 a €20.000,00 più divieto di esercizio di attività per un anno

## Allegato Z 4

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza dell'Esattoria Unica, le violazioni previste dalla seguenti disposizioni di legge.

Legge 25 maggio 2004 n.70 (Servizio Esattoria Unica)

Art. 91 comma 2 (ritardato pagamento di tributi non sanzionato in forma specifica) sanzione:  
- €25,00 entro il mese successivo alla scadenza  
- €50,00 oltre il mese successivo alla scadenza.

## Allegato Z 5

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza dell'Autorità per la Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino (salvo diversa disciplina da emanare con apposito Decreto Reggenziale ex artt.2 e 16 della Legge 30 novembre 2004 n.164), le violazioni previste dalla seguenti disposizioni di legge.

Legge 30 novembre 2004 n.164 (Istituzione di un Registro Navale per unità di diporto)

Art. 16, comma 2, (Comando o condotta di una unità di diporto con abilitazione scaduta) sanzione da €200,00 a €1.000,00

Art. 16, comma 3, (Inosservanza di disposizioni di legge o di possedimenti dell'autorità competente). sanzione da €200,00 a €1.000,00